

REGOLAMENTO (CEE) N. 2882/88 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 1988

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3907/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975⁽³⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁵⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 634/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che a motivo dell'adesione del Portogallo, stabilisce norme specifiche relative alle restituzioni all'esportazione nel settore dell'esportazione del pollame e modifica il regolamento (CEE) n. 189/86⁽⁶⁾, ha enunciato il principio secondo cui i prodotti del settore del pollame ed originari del Portogallo non devono beneficiare della concessione di una restituzione comunitaria;

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1471/88⁽⁸⁾, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2599/88⁽¹⁰⁾; che è necessario modificare detta nomenclatura per rendere la fissazione delle restituzioni rispondente alle esigenze del mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato I. La nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione di cui al settore 8 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato è modificata conformemente all'allegato II.

2. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni verso il Portogallo effettuate a decorrere dal 1° marzo 1986.

3. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni di prodotti originari del Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1988.

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 14.

(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.

(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(5) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

(6) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

(7) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(8) GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 1.

(9) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

(10) GU n. L 231 del 20. 8. 1988, pag. 14.